

# Rendiconto di Gestione: iter di approvazione, elenco allegati con particolare riferimento alla relazione della Giunta (con appendice aggiuntiva comunale)

**Pietro Lo Bosco**

*Vice Presidente Anutel*

*Ragioniere capo del Comune di Padova*



# TUEL Art. 227 Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il **rendiconto della gestione**, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Andremo ad analizzare:

Soggetti coinvolti e soggetti competenti all'approvazione;

- Tempi di approvazione;
- Allegati al rendiconto;
- Analisi della relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;

# Soggetti coinvolti e competenti

I soggetti coinvolti sono:

1. I responsabili dei vari servizi coordinati dal responsabile finanziario;
2. La Giunta Comunale (approva lo schema di rendiconto – art. 239 del TUEL);
3. I Revisori dei Conti (relazione sulla proposta ....art. 239 del TUEL);
4. Il Consiglio Comunale (art. 42 ed art. 227 del TUEL).

## Art. 42 Attribuzioni dei consigli

### 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti **atti fondamentali**:

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, **rendiconto**, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

## TUEL Art. 227 Rendiconto della gestione

2. **Il rendiconto della gestione è deliberato** entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti **dell'organo consiliare** prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.

# Tempi di approvazione

## **TUEL Art. 227 Rendiconto della gestione**

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro **il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare**, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, **non inferiore a venti giorni**, stabilito dal regolamento di contabilità.

## **Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione**

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

d) **relazione sulla proposta di deliberazione consiliare** ((di approvazione)) del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità **e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo**

# TITOLO DIAPOSITIVA

Pertanto dalla disamina dei due articoli del Tuel ricaviamo che: il collegio dei revisori ha almeno 20 giorni di tempo per rilasciare la propria relazione al rendiconto.

Il rendiconto deve essere consegnato almeno 20 giorni prima della trattazione in consiglio ai consiglieri.

Pertanto, tenuto conto delle due norme si evince che la Giunta Comunale dovrebbe licenziare lo schema del rendiconto almeno 40 giorni prima della data prevista della trattazione in Consiglio Comunale. Il condizionale è d'obbligo considerando che il Collegio di norma occupa due/tre giorni per l'esame del rendiconto e per redigere la propria relazione per cui i 20 giorni loro assegnati se collaborano si possono ridurre.

## *Consiglio di Stato-sez. V – Sentenza del 21 giugno 2018, n. 3814*

Ma cosa succede se la relazione dei revisori dovesse essere consegnata ai consiglieri comunali dopo i previsti 20 giorni della data fissata per la seduta consiliare per l'approvazione del rendiconto?

Risponde il Consiglio di Stato- sez. V con la sentenza 21 giugno 2018, n. 3814 *che ha dichiarato* illegittima la delibera di approvazione del bilancio consuntivo a causa del ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell'organo di revisione; la decisione, in particolare, conferma l'operato del giudice di prime cure (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 6 dicembre 2017, n. 1900).



## Termine di approvazione.

Di norma il termine per approvare il rendiconto della gestione è il 30 aprile di ogni anno.

Pertanto da tale data è necessario fare i conti per stabilire la data per portare lo schema di rendiconto in Giunta e per consegnare la documentazione ai revisori prima ed ai consiglieri dopo.

## Comma 2-bis art. 227 del TUEL

Che succede se non si rispetta il termine del 30 aprile

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.

## Art. 141 comma 2 TUEL

### Art. 141 comma 2 TUEL

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato **senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema**, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di **controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione**, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto **che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio**.

# Compito della Prefettura

I venti giorni sono assegnati dalla Prefettura quale ulteriore termine per approvare il rendiconto che decorrono dalla **data di notifica ai singoli consiglieri**. Pertanto dipende dai tempi della Prefettura anche la data di assegnazione dei venti giorni che, di norma, effettua una richiesta a tutti gli enti ricadenti nel territorio di propria competenza, da parte di quest'ultima, dell'avvenuta (o meno) approvazione del rendiconto. Solo dopo aver avuto riscontro a tale richiesta ordinaria la Prefettura ha piena contezza degli enti inadempienti e potrà avviare la procedura sopra illustrata.

(Si tratta di una procedura molto articolata ed abbastanza lunga. La procedura è disciplinata dall'articolo 1 del DI n. 13/2002, la cui applicazione a regime è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1132, lettera c) della legge 145/2008 attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 1-bis, del DI 314/2004 (legge 26/2005) e prevede l'intervento sostitutivo del prefetto)

## Sanzione per mancata approvazione del rendiconto

Inoltre l'art. 243, comma 6, lett. b) del TUEL prevede che la mancata approvazione del rendiconto entro i termini di legge determina per gli enti inadempienti **la condizione di enti strutturalmente deficitari**. Come tali essi sono assoggettati ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. **Detta condizione cessa con la sopravvenuta approvazione del rendiconto, sebbene tardiva.**

«((6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento:

- a) **gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione;**
- b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.))

## Ulteriori sanzioni: divieto di assunzioni

Gli enti ritardatari non possono inoltre procedere ad assunzioni di personale finché perdura l'inadempimento. La previsione è riscontrabile nell'articolo 9, comma 1-quinquies, del DI 113/2016 così come modificato dalla legge 145/2018, articolo 1, comma 904 (. legge di bilancio 2019). Tale divieto ha portata generale:

Divieto di assumere a qualsiasi titolo e qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione nonché è fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

## Articolo 9, comma 1-quinquies, del DI 113/2016

1-quinquies. **In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione**, dei rendiconti e del bilancio consolidato (( , **nonchè di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione,** )) dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale**, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto **di stipulare contratti di servizio** con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

## Ulteriori sanzioni: Divieto di applicazione dell'avanzo

L'articolo 1, comma 897, della legge 145/2018 prevede che:

*«Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.»*

*Il comma 4 dell'articolo 161 del TUEL prevede che decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.*



## Divieto di indebitamento

L'art. 203, comma 1, del TUEL, nel definire le condizioni prescritte per il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali, consente tale possibilità **solo a condizione** che risulti approvato il rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento.

La legge di bilancio per il 2025 ha aggiunto un'altra sanzione qualora non si inviino i dati del rendiconto alla BDAP entro il **30 giugno** di ciascuno degli esercizi **dal 2026 al 2030**.

Il MEF, sulla base dei rendiconti trasmessi alla BDAP, è tenuto a verificare tra l'altro il **rispetto** da parte del comparto degli enti territoriali dell'**obbligo dell'accantonamento** di un importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica previsto per gli anni dal 2025 al 2029 dal comma 788 dell'articolo 1 della ricordata legge di bilancio.

Il comma 793 dell'articolo 1 di tale legge ha stabilito che per gli enti che non trasmettono entro il **31 maggio** alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica previsto a carico dell'Ente inadempiente viene incrementato del **10 per cento**.

## Il rendiconto ed i suoi allegati

Per riuscire a capire quale è la documentazione da allegare alla delibera di approvazione del rendiconto è necessario consultare le seguenti norme:

- Art. 227 del TUEL
- Art. 11 comma 1 lettera b e comma 4 del DLgs 118/2011
- Allegato 4/1 del DLgs. 118/2011 «Principio contabile della programmazione»

Inoltre risulta utile consultare il fac simile della relazione dei revisori con le relative check list.

Per il contenuto della relazione sulla gestione dell'organo esecutivo è necessario tener conto delle modalità previste dal comma 6 dell'art. 11 del DLgs. 118/2011.

## Il rendiconto ed i suoi allegati/2

Alla fine l'elenco della documentazione da allegare alla delibera risulta essere:

- Rendiconto gestione delle entrate;
- Riepilogo generale delle entrate;
- Rendiconto gestione delle spese;
- Riepilogo generale delle spese;
- Funzioni delegate dalla Regione (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);
- Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti) ;
- Riepilogo generale delle spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;

## Il rendiconto ed i suoi allegati/3

- Conto Economico (Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l'opzione di cui all'articolo 232, comma 2 del TUEL, non va allegato);
- Stato patrimoniale (Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l'opzione di cui all'articolo 232, comma 2 del TUEL, si tratta della situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 11/11/2019);
- Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione;
- Elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate nel risultato di amministrazione;
- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
- Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo Svalutazione Crediti;
- Prospetto entrate per Titoli, Tipologie, Categorie – accertamenti (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);
- Prospetto spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – spese correnti impegni (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);

## Il rendiconto ed i suoi allegati/4

- Prospetto spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – spese correnti pagamenti c/competenza e spese correnti pagamenti c/residui;
- Prospetto spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati - spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie impegni;
- Prospetto spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie pagamenti competenza;
- Prospetto spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie pagamenti residui;
- Prospetto spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – spese per rimborso prestiti impegni;

## Il rendiconto ed i suoi allegati/5

- Prospetto spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – spese per servizi c/terzi e partite di giro impegni;
- Riepilogo spese per Titoli e Macroaggregati – impegni;
- Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti;
- Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti;
- Prospetto costi per missione (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti) ;
- Elenco previsioni e risultati di competenza e cassa secondo struttura del piano dei conti;
- Rendiconto del Tesoriere – Spese, Entrate e quadro riassuntivo;

## Il rendiconto ed i suoi allegati/6

- Residui con relativo riepilogo per anno di provenienza – entrata e spesa;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- Elenco delle spese di rappresentanza (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);
- Relazione sulla gestione con allegato - il referto del controllo di gestione;
- Attestazione art. 41 tempi di pagamento;
- Indicatori sintetici (all. 2-a);
- Indicatori analitici (all. 2-b) entrate (Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione);
- Indicatori analitici (all. 2-c) spese (concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi);
- Indicatori analitici (all. 2-d) spese (Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi);



## Il rendiconto ed i suoi allegati/7

- gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato (art. 175, comma 7, ultimo capoverso del D.Lgs. n. 36 del 2023).
- (Decreto MEF del 10/10/2024 ha aggiornato il principio contabile n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio)

## Il rendiconto ed i suoi allegati/8

- Siope report incassi;
- Siope report pagamenti;
- **ELENCO CREDITI INESIGIBILI**
- Attestazione pubblicazione rendiconto - indirizzi internet;
- Conti della gestione dell'Agente Contabile (mod. 21) e dei Concessionari;
- Conto gestione dell'Agente Contabile consegnatario di azioni (mod. 22);
- Conti della gestione dell'Economo (mod. 23);
- Conti della gestione del consegnatario dei beni (mod. 24);
- Conto del Tesoriere (art. 226 TUEL);
- Relazione dei revisori.

Una volta approvato il rendiconto è trasmesso alla BDAP

## (Attestazione dei tempi di pagamento)

### Art. 41 DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66:

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni **ai bilanci consuntivi** o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.** In caso di superamento dei predetti termini, **le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.** L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

## (Attestazione dei tempi di pagamento)/2

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, **le amministrazioni pubbliche** di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e **a 60 giorni a decorrere** dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento **non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.** Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. ((9))

## Fac - simile attestazione dei tempi di pagamento

VISTO l'art. 41 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89

### SI ATTESTA

- che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è pari a €. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- che l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in conformità a quanto previsto dal DPCM del 22 settembre 2014, per l'anno 2019 è pari a - **xxxxxx giorni.**

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

## Sanzione per mancato rispetto dei tempi di pagamento

### **LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145**

**859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche**, applicano le sanzioni sottoindicate:

La sanzione prevista, oltre il pagamento degli interessi moratori, consiste nel congelare risorse del bilancio fino al 5% degli stanziamenti di spesa dell'esercizio per acquisto di beni e servizi nel nuovo fondo di garanzia, con decorrenza 01/01/2021, nei casi in cui non siano rispettate alcune condizioni.

Le condizioni sono:

1. Riduzione del debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente: in caso contrario l'accantonamento al fondo è del 5%; (tale norma non si applica nel caso in cui il debito commerciale scaduto non superi il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio come previsto dall'art. 38 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58).

## Sanzione per mancato rispetto dei tempi/2

2.se la condizione 1) è rispettata, ma l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (sulle fatture ricevute e scadute l'anno precedente) non rispetta i termini di pagamento dei debiti commerciali gli importi da accantonare sono pari:

- al 5% degli stanziamenti di spesa dell'esercizio in corso per acquisto di beni e servizi per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3%, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2%, per ritardi compresi tra un dieci e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1%, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

## Sanzione per mancato rispetto dei tempi/3

Nel calcolo dei suddetti indicatori si terrà conto anche del tempo e del ritardo maturato per le fatture che sulla PCC risultano totalmente scadute e ancora non pagate (anche parzialmente) alla fine dell'esercizio, comprese quelle per le quali il Comune non ha provveduto a comunicare al sistema PCC la non liquidabilità o sospensione per contenzioso, per contestazione o per adempimenti normativi. Pertanto, è indispensabile organizzare le attività degli uffici per fare in modo che siano rispettati i tempi di pagamento delle fatture verificando tempestivamente che quelle ricevute siano poste celermente in liquidazione, o rifiutate nei casi previsti. Inoltre, se ci sono fatture che, pur essendo accettate non è possibile pagare, è necessario farsi comunicare tramite nota da protocollare le motivazioni giuridiche per poter aggiornare la data di scadenza nella piattaforma dei crediti commerciali.

**Il tutto salvo che anche quest'anno non ci sia il rinvio dell'applicazione della norma.**

**(Nella valutazione se ricorrere all'anticipazione di liquidità prevista dal D.L. 34/2000 è utile tener conto anche di queste conseguenze)**



## ALLEGATO:ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

*(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)*

**26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali** sono elencate, per ciascun anno, in **apposito prospetto allegato al rendiconto** di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. **Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.** Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

# Schema tipo: Spese di Rappresentanza

Lo schema tipo del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali è stato adottato con **decreto del 23 gennaio 2012 dal Ministero dell'Interno** e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3-2-2012

Il prospetto è compilato a cura del **segretario dell'ente** e del **responsabile di servizi finanziari** e sottoscritto dai predetti soggetti oltre che dall'organo di revisione economico finanziario. Le spese devono avere le seguenti caratteristiche:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini dell'ente

# ***La relazione sulla gestione dell'organo esecutivo***

**Pietro Lo Bosco**

*Componenti Giunta Esecutiva Anutel*

*Ragioniere Capo del Comune di Padova*



## La relazione sulla gestione

**L'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000** prevede che al rendiconto venga allegata **una relazione sulla gestione**, nella quale vengano espresse “le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

**L'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00** precisa che “**La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente**, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”.

**L'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011** prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

## Contenuto minimo

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a)** i criteri di valutazione utilizzati;
- b)** le principali voci del conto del bilancio;
- c)** le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d)** l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

**e)** le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

**f)** l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

**g)** l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

**h)** l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; (Trattato da Gianluca Dalla Bella)

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

**l)** l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

**m)** l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

**n)** gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

**o)** altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.



## Derivati

La posizione finale assunta dalla politica può essere riassunta nel concetto che **gli enti possono solo acquistare dalle banche garanzie contro il rialzo dei tassi**. Ma a fianco di questo principio, che è assolutamente condivisibile, la norma lascia una vasta zona d'ombra, che da un lato riguarda la gestione del debito corrente delle amministrazioni pubbliche, e dall'altro espone gli enti pubblici a rischi per la sistemazione di situazioni pregresse di utilizzo dei contratti derivati.

I contratti derivati consentono di realizzare una scelta intermedia tra il finanziamento a tasso fisso e a tasso variabile che in loro assenza non sarebbe possibile.

L'unico contratto derivato ammesso è l'acquisto da parte dell'ente di una garanzia contro il rialzo dei tassi. E' quello che in termini tecnici chiamiamo "*cap*". A tal fine si riporta di seguito **l'art. 62 del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112** come riformulato dalla L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. Per capire come gestire e contabilizzare i derivati si devono seguire le indicazioni reperibili nel principio contabile 4/2 al paragrafo.

# DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

**Art. 62** (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. **Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.**

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali ((di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,)) **e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza** ((, nonche' titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera)). **Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni. (17)**

# DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

**Art. 62** (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

((3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 **e' fatto divieto di: a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati** previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; **b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate**)).

((3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; **c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto e' riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o**

# DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

**Art. 62** (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

**viceversa e con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata operazione di copertura;** d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. **3-ter.** Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di **procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.**

**3-quater.** Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa altresì la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo)).

# DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

**Art. 62** (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

((4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento)).

((5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente)).

**6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).**

# DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

**Art. 62** (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

**7.** Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

**8.** Gli enti di cui al comma 2 **allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

# DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

**Art. 62** (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

**9.** All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".

**10.** Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. **Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore ((della legge di stabilita' 2014)).**

**11.** Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo. -----



# ***L'addizionale comunale all'IRPEF***

**Pietro Lo Bosco**

*Componenti Giunta Esecutiva Anutel*

*Ragioniere Capo del Comune di Padova*



## **Addizionale comunale all'Irpef**

- L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. E' facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

# Disciplina entrate tributarie dei Comuni

I comuni possono istituire un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.

A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni **la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali**: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità **queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi**.

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del **1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa**. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

# Gli adempimenti del sostituto d'imposta

Le nuove regole per i sostituti (definite dalla legge finanziaria 2007) sono:

- l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta;
- il relativo ammontare è trattenuto in un numero massimo di 9 rate a partire dal mese di marzo;
- il saldo dell'addizionale è determinato all'atto delle operazioni di congruaggio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua è prelevata in unica soluzione;
- per gli assunti nel corso dell'anno cui l'acconto si riferisce, il sostituto d'imposta non deve calcolarne l'acconto;
- gli importi delle addizionali, da trattenere e trattenuti, sono da indicare nella certificazione CUD.

Conseguentemente, dal 2007, i sostituti d'imposta devono:

- trattenere, in 11 o 10 o 9 rate, in funzione del mese in cui è stato effettuato il conguaglio (dicembre, gennaio o febbraio),
- trattenere, in massimo 9 rate, l'acconto dell'addizionale comunale (in caso di cessazione del rapporto si trattiene in un'unica soluzione il saldo meno l'acconto trattenuto; se l'acconto trattenuto risulta più elevato si provvederà al rimborso).

Viene confermata la disposizione che prevede che se non è dovuta l'IRPEF non è dovuta neanche l'addizionale comunale.

## Esempio pratico

- Comune

- | • Num. Delibera<br>Note | Data delibera | Data pubblicazione |
|-------------------------|---------------|--------------------|
|-------------------------|---------------|--------------------|

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| • Aliquota | Fascia di applicazione |
|------------|------------------------|

- |     |   |
|-----|---|
| • 0 | Esenzione per redditi fino a euro 15.000.00 |
|-----|---|

- |       |                |
|-------|----------------|
| • 0,7 | Aliquota unica |
|-------|----------------|

# Aliquota proporzionale

caso	imponibile fiscale	aliquota	importo addizionale comunale
1° caso contribuente con reddito pari a:	€ 55.000,00	0,70%	€ 385,00
2° caso contribuente con reddito pari a:	€ 14.999,00	0	0
3° caso contribuente con reddito pari a:	€ 15.010,00	0,70%	€ 105,07

## Esempio di calcolo applicando il metodo progressivo con scaglioni di reddito

**Reddito imponibile € 55,000,00**

REDDITO IMPONIBILE 55.000,00 complessivi			
scaglione	Importo imponibile	aliquota	Importo dovuto
fino a euro 28.000	28.000,00	0,5	140,00
da 28.001 fino a euro 50.000	22.000,00	0,6	132,00
oltre a euro 50.000	5.000,00	0,7	35,00
<b>totale</b>	<b>55.000,00</b>	<b>totale</b>	<b>307,00</b>